



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 10 DEL 31/07/2024

Tit.6.2

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI TERNI – IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO – SEZIONE UNICA CIVILE – N.R.G. 669/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 15:00 e successive, in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Risultano presenti:

PERNAZZA LAURA	<i>Presidente</i>	<i>Presente</i>
CONTI LUCIANO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
DANIELE GIANNI	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
GARBINI UMBERTO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
LONGARONI DANIELE	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
MORELLI ROBERTO	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
PELLICCIA SILVIA	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
SPEZZI ANNALISA	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
TAGLIALATELA GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
VALLI NICOLETTA	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza il Presidente **Dott.ssa Laura Pernazza** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale **Dott. Paolo Ricciarelli**.

La seduta è pubblica.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'argomento iscritto al secondo punto dell'ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI TERNI – IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO – SEZIONE UNICA CIVILE – N.R.G. 669/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio così come previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento del Consiglio Provinciale;

Dato atto che il procedimento amministrativo che si conclude con il presente provvedimento è stato attivato d'ufficio in data 16/07/2024 dal R.U.P. Ing. Marco Serini Direttore dell'Area Tecnico-Patrimoniale e dovrà concludersi entro il 31/07/2024;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell'Ing. Marco Serini, nonchè Direttore che sottoscrive l'atto, non versa in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con i destinatari dell'atto;

Premesso che:

- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n.30 del 20/10/2023 e successiva D.C.P. n.40 del 06/12/2023, esecutive nei modi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n.44 del 21/12/2023, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

- con deliberazione del Presidente n.1 del 03/01/2024, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

Premesso, inoltre, che il Testo Unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191 del D. Lgs. n.267/2000, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

Atteso che la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 dello stesso D. Lgs. n.267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità a seguito di deliberazione consiliare;

Considerato che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione della normativa e dei principi contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali e che la Corte dei Conti con deliberazione n° 27/Sez. Aut./2019 QMIG ha statuito che debba essere preceduta da apposito atto consiliare di riconoscimento;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

Preso atto della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Terni – Sezione Unica Civile –, in persona del Giudice Onorario Dott. Roberto Pattarone – Giudice Unico – in data 12/06/2024 N.R.G. 669/2022 acquisita via e-mail dall'Ufficio Avvocatura in data 19/06/2024 e conservata agli atti d'ufficio, nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.669/2022 R.G. Affari Civili, che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.869/2021 emesso dal Tribunale di Terni riguardo la pretesa creditoria avanzata dalla Provincia di Terni nei confronti de Il Delta Gestioni & Servizi s.r.l. in relazione all'utenza idrica presso il complesso denominato "Villalago di Piediluco";

Ravvisato che, in tale sede, è stato, quindi, revocato il citato decreto ingiuntivo opposto n.869/2021, compensando nella misura di ½ le spese di lite che, per la restante parte di € 2.538,00, oltre le spese generali del 15%, la cassa professionale al 4%, l'I.V.A. al 22%, il contributo unificato di € 118,50, per complessivi € 3.821,75, sono state poste a carico dell'Amministrazione Provinciale, come spese legali di controparte in favore dell'opponente;

Ritenendo, di conseguenza, necessario provvedere all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che scaturisce dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, anche al fine di evitare il maturare, in conseguenza del decorso del tempo, di ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente e tutelare il pubblico interesse sotteso alla necessità di evitare azioni esecutive a carico dell'Ente territoriale;

Verificato che:

- attraverso il riconoscimento del debito, liquidato con la sentenza precedentemente descritta, la Provincia si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva e nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Provinciale, il quale esercita, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è, pertanto, propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- per la fattispecie di cui all'art. 194, c.1, a) del D. Lgs. n. 267/2000 "Sentenze esecutive", il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa;

Preso atto della necessità di procedere al riconoscimento e successivo finanziamento della somma di complessivi € 3.821,75, a titolo di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 dell'11/07/2024, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2023 redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, con le seguenti risultanze del conto del bilancio:



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

- **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE** € 20.375.286,45
così determinato:
- Parte accantonata € 7.330.651,67
- Parte vincolata € 7.509.339,53
- Parte destinata agli investimenti € 169.891,60
- Parte disponibile € 5.365.403,65

Atteso che la Provincia di Terni intende finanziare l'importo in oggetto attraverso l'utilizzo della parte disponibile dell'Avanzo di Amministrazione 2023;

Richiamato, a tal riguardo, l'art.187 comma 2 del TUEL ed il principio contabile 9.2 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 che testualmente recita:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”;*

Considerato che la variazione di cui sopra può essere riassunta come da tabelle che seguono:

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE ENTRATA

ANNUALITA'	DESCRIZIONE RISORSA	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
2024	Applicazione avanzo LIBERO 2023	€ 3.821,75

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE SPESA



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

Annualità	Missione	Descrizione Missione	Programma	DESCRIZIONE PROGRAMMA	Titolo	Descrizione Titolo	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA	IMPORTO VARIAZIONE CASSA
2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	€ 3.821,75	€ 3.821,75

Visto l'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, (utilizzo in termini di cassa entrate vincolate – anticipazione di tesoreria) fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

Rilevato che dalla verifica contabile effettuata in data 12/07/2023 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo libero;

Rilevato, altresì, che;

- sono stati verificati gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario, dando atto del loro mantenimento, anche in ragione delle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2024/2026 con il presente atto;

- sono stati verificati gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo di riserva;

- nelle verifiche di un pre-riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d'ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei Responsabili, pervenute posteriormente all'approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;

Verificato che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio;

Richiamato l'art. 175, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

Rilevato, altresì, che, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio ai sensi della L. 232 dell'11/12/2016 art. 1 commi da 465 a 508, come modificata dalla L. 205 del 27/12/2017, occorre monitorare gli effetti di ciascuna variazione apportata al bilancio stesso;

Tenuto presente che, alla luce di quanto disposto in questa sede, la somma di denaro da riconoscere come debito fuori bilancio, derivante dalla suindicata sentenza esecutiva, quantificata in complessivi € 3.821,75 (tremilaottocentotrentuno/75) trova copertura finanziaria sul capitolo 390 del centro di costo 170, del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, denominato "SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - CORRISPETTIVI PRESTAZIONE - AVVOCATURA", come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Visti, in particolare, il principio contabile 9.2, allegato 4/2, al D. Lgs. n.118/2011 e l'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L. nella parte in cui stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visto lo Statuto della Provincia di Terni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 17/10/2022, con particolare riferimento all'articolo 51;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto, infine, che con la presente variazione risulta applicato l'avanzo libero di amministrazione approvato per totali € 5.365.403,65 per la somma di € 3.821,75;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore dell'Area Tecnico-Patrimoniale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti, di cui all'art.239, comma 1, lettera b), numero 2), del D. Lgs. n. 267/2000, con verbale n° 89 del 23/07/2024, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, variando il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 nel modo sopra specificato, al fine di prevedere nello strumento programmatico le risorse necessarie per fronteggiare le spese in parola;

Con voti n. 5 FAVOREVOLI e n. 2 ASTENUTI (Longaroni, Valli) validamente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- di approvare**, facendo seguito a quanto già espresso in narrativa e per le ragioni in precedenza esplicitate, al Bilancio di Previsione finanziaria 2024/2026 - annualità 2024 – la variazione di competenza e di cassa analiticamente indicate nel prospetto sotto riportato, conseguente all'utilizzo della quota libera nel risultato di amministrazione 2023:

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE ENTRATA

ANNUALITA'	DESCRIZIONE RISORSA	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
2024	Applicazione avanzo LIBERO 2023	€ 3.821,75

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - PARTE SPESA

Annualità	Missione	Descrizione Missione	Programma	DESCRIZIONE PROGRAMMA	Titolo	Descrizione Titolo	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA	IMPORTO VARIAZIONE CASSA
2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	€ 3.821,75	€ 3.821,75

- di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva N.R.G. 669/2022, con la quale il Tribunale Ordinario di Terni – Sezione Unica Civile –, in persona del Giudice Onorario

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Delibera Consiglio n.10 del 31/07/2024. ifPaolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA!=?documento firmato digitalmente da Paolo Ricciarelli, LAURA PERNAZZA}).
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 10 DEL 31/07/2024

Dott. Roberto Pattarone – Giudice Unico – in data 12/06/2024 ha posto a carico della Provincia di Terni le spese legali di controparte in favore dell'opponente nel procedimento civile tra IL DELTA GESTIONI % SERVIZI S.R.L. / PROVINCIA DI TERNI – utenza idrica – che vengono liquidate in € 2.538,00, oltre le spese generali del 15%, la cassa professionale al 4%, l'I.V.A. al 22%, il contributo unificato di € 118,50, per complessivi € 3.821,75;

4. **di prendere atto che**, conseguentemente a quanto sopra deliberato, il debito in oggetto, quantificato in complessivi € 3.821,75 (tremilaottocentoventuno/75), trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 390 del centro di costo 170, del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, denominato “SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - CORRISPETTI VI PRESTAZIONE - AVVOCATURA”, come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **di dare atto** che la conseguente variazione al PEG per l'annualità 2024 sarà apportata con successiva deliberazione presidenziale, mentre l'importo necessario alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza in argomento sarà impegnato con conseguente determinazione del Direttore dell'Area competente, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
6. **di dare atto che**, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri generali di bilancio e che gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un fondo finale di cassa non negativo, ai sensi della L. 232 dell'11/12/2016 art. 1 commi da 465 a 508, come modificata dalla L. 205 del 27/12/2017;
7. **di dare mandato** all'Area Proponente di trasmettere all'Area Amministrativa Economico-Finanziaria la presente variazione, ai fini della successiva trasmissione al Tesoriere Provinciale, ai sensi dell'art.175, comma 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, tramite il prospetto di cui all'allegato 8/1 D. Lgs. 118/2011;
8. **di disporre che** copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati, venga trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 c. 5 L. 27/12/2002 n. 289;
9. **di dare atto che** responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnico-Patrimoniale Ing. Marco Serini;
10. **di dare mandato** all'Area Proponente di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del TUEL.

il Presidente
Dott.ssa Laura Pernazza

il Segretario Generale
Dott. Paolo Ricciarelli



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

Proposta di delibera di Consiglio n° 13

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI TERNI – IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO – SEZIONE UNICA CIVILE – N.R.G. 669/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera.

Terni, lì 22/07/2024

IL DIRETTORE
SERINI MARCO



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

Proposta di delibera di Consiglio n° 13

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.A) DEL D. LGS. N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI TERNI – IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO – SEZIONE UNICA CIVILE – N.R.G. 669/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO AVANZO LIBERO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di delibera.

Terni, lì 22/07/2024

IL DIRETTORE
Finocchio Stefania

N. R.G. 669/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.669/2022 R.G. Affari Civili

TRA

IL DELTA GESTIONI & SERVIZI S.R.L. (p.iva. 03230240784), in persona del procuratore speciale, Avv. Walter Galati, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cavalcanti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione.

-opponente

E

PROVINCIA DI TERNI, con sede in Terni (TR), Viale della Stazione n. 1 (C.F. 00179350558), in persona del Presidente dott.ssa Laura Pernazza, rappresentata e difesa, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michela Tartaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Piazza Europa n. 5.

-opposta

pagina 1 di 7

Oggetto: altri contratti atipici.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 07.03.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. Il Delta Gestioni & Servizi s.r.l. conveniva in giudizio la Provincia di Terni - proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.869/2021, emesso dal Tribunale di Terni in data 31.12.2021, per il pagamento, in favore della Provincia di Terni, della somma di € 18.372,06 - per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”1. Dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità del decreto ingiuntivo n. 869/2021 del 31.12.2021 (R.g. n. 2684/21) in quanto manchevole della sottoscrizione del Giudice emittente, ai sensi dell'art. 161, c. 2°, c.p.c. e dell'art. 119 disp. att. cod. civ.; 2. Dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 869/2021 del 31.12.2021 (R.g. n. 2684/21) in considerazione del mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ovvero dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita 3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 869/2021 del 31.12.2021 (R.g. n. 2684/21) poiché emesso in assenza dei presupposti documentali e dei requisiti previsti agli artt. 633 c.p.c. e ss., nonché perchè emesso in violazione degli artt 634 e 635 c.p.c.; Nel merito: 4. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Il Delta Gestioni & Servizi s.r.l., per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 869/2021 del 31.12.2021 (R.g. n. 2684/21); 5. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 869/2021 del 31.12.2021 (R.g. n. 2684/21), in quanto ingiusto e comunque errato negli importi, per i motivi di cui al presente atto”. Parte opponente riferiva che in seguito a procedura pubblica per l'affidamento della gestione del complesso denominato “Villalago di Piediluco”, la società Il Delta Gestioni & Servizi S.r.l. e la Provincia di Terni sottoscrivevano, in data 23 marzo 2016, contratto di affidamento in concessione in gestione del complesso citato; che, dopo la consegna dell'intero compendio immobiliare avvenuta nel mese di maggio 2016, agli inizi delle operazioni di

pagina 2 di 7

pulizia e manutenzione del parco monumentale e, in particolare, nel mese di giugno/luglio 2016, l'odierna opponente riscontrava un'anomala e notevole fuoriuscita d'acqua dal terreno, derivante da una probabile rottura delle tubature ivi presenti, subito segnalata al Dirigente al Patrimonio della Provincia di Terni, Architetto Donatella Venti, ed al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimoniali del medesimo ente, Dott.ssa Gioia Rinaldi; che la società affidataria della gestione provvedeva tempestivamente, a proprie spese, ad effettuare scavi all'interno dell'area a lei concessa in gestione al fine di ricercare la porzione di tubatura interessata dalla perdita in modo da procedere al suo ripristino; che, terminata l'attività di ricerca e di riparazione, l'Avv. Galati, unitamente al Dott. Fabrizio Riccitelli - consulente della società - si recava prontamente presso gli Uffici provinciali preposti alla gestione delle utenze e consegnava, all'Ing. Androsciani e all'Arch. Venti, i rilievi fotografici effettuati; che successivamente la società opponente riscontrava ulteriori perdite d'acqua, anch'esse prontamente comunicate alla Provincia di Terni; che, pertanto, la Società affidataria decideva di non procedere alla voltura dell'utenza idrica, in seguito alle criticità emerse, e comunicava tale decisione all'amministrazione richiedendo alla stessa di attivarsi presso il gestore dei servizi idrici al fine di richiedere lo storno delle fatture, così come previsto dell'art. 25 del "Regolamento per il servizio di distribuzione d'acqua" della Società " Servizio Idrico Integrato"; che, in seguito a tali accadimenti, la Provincia di Terni contattava la società di gestione del servizio idrico al fine di fare sostituire, in ben due occasioni (nell'anno 2016 e nell'anno 2018), il relativo contatore - in quanto avente una perdita nonché avente il vetro lesionato, con la conseguente impossibile lettura dello stesso - ed al fine di fare effettuare un intervento risolutivo di riparazione; che, a decorrere dal mese di maggio 2016, la Provincia di Terni, in virtù dei contatti diretti con la Società di Gestione del servizio idrico, continuava a proprio carico la gestione dell'utenza idrica a causa della mancata voltura da parte della società affidataria (per causa di eventi di forza maggiore e, in particolare, a causa del terremoto dell'agosto 2016 nonché in seguito all'emergenza pandemica da Covid -19, fatti per i quali la medesima non aveva mai potuto porre in essere l'apertura della struttura recettizia indicata nel contratto) decidendo, così, di non inoltrare all'opponente le fatture relative all'utenza idrica atteso che i consumi richiesti non erano inerenti ai consumi della struttura *de qua*, ma la diretta conseguenza dello stato critico dell'impianto idrico preesistente all'affidamento in gestione del complesso; che, in data 15 ottobre 2020, l'opponente era destinataria di una comunicazione di messa in mora, con la quale la Provincia di Terni le intimava il pagamento dell'importo di € 22.940,40 relativo alle fatture idriche inerenti l'utenza *de qua*, asseritamente pagate dalla Provincia per il periodo intercorso tra il mese di maggio 2016 e dicembre 2019 e, con comunicazione del 18 febbraio 2021, l'Ente Provinciale richiedeva il pagamento, per un maggior periodo (maggio 2016 - dicembre 2020), di un differente e minore importo di € 18.372,06.

Parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della sottoscrizione del magistrato emittente (eccezione poi oggetto di rinuncia all'udienza dell'8.7.2022), l'improcedibilità della domanda. sul mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ovvero del procedimento di negoziazione assistita, l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. Nel merito, parte opponente eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in ordine al contratto di fornitura idrica intestato alla sola Provincia di Terni. mentre la società "Il Delta Gestioni & Servizi S.r.l." non era mai stata intestataria dell'utenza relativa al complesso "Villalago di Piediluco"; inoltre, la Provincia di Terni aveva in realtà corrisposto, in relazione all'utenza idrica, un importo significativamente inferiore di € 9.210,93 rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la Provincia di Terni contestando le avverse deduzioni. Deduceva parte opposta che il decreto ingiuntivo avesse l'effettiva sottoscrizione digitale del giudice e che la controversia non rientrasse nelle previsioni di legge ai fini della procedibilità della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita; che il contratto di concessione di gestione degli immobili prevedeva e pattuiva all'art. 4: *"in particolare sono a carico del concessionario tutti gli oneri delle utenze (elettricità, acqua, gas, telefono, ecc.) che dovranno essere volturate a cura e spese del medesimo con la stessa decorrenza"*; che contrariamente agli impegni assunti, tuttavia, la Società Il Delta Gestione & Servizi s.r.l. non aveva provveduto ad effettuare la voltura dell'utenza idrica in suo favore e la Provincia di Terni aveva quindi dovuto provvedere ai pagamenti di tutte le fatture della SII – Servizio Idrico Integrato relative al consumo idrico per le annualità 2016, 2017 e 2018 ed in particolare: - anno 2016 somma da rimborsare € 1.920,58 - anno 2017 somma da rimborsare € 9.833,74 - anno 2018 somma da rimborsare € 5.553,09 - anni 2019 – 2020 somma da rimborsare € 1.064,65 (salve maggiori verifiche) per un totale di € 18.372,06; che la circostanza che la Società non avesse adempiuto all'obbligo di voltura dell'utenza non la esimeva dalla titolarità delle obbligazioni sorte in conseguenza della sottoscrizione del contratto, comprese quelle relative all'assunzione dell'onere per le utenze ed in particolare di quella idrica; che non era vero che l'importo corrisposto dalla Provincia fosse quello relativo ai mandati di pagamento per € 9.210,93 in quanto il decreto ingiuntivo per € 18.372,06 era stato emanato dal Tribunale sulla base di tutte le fatture prodotte (n. 46) con il ricorso monitorio che costituivano nella suddetta fase, valida e piena prova del credito azionato.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata dalla Provincia di Terni nei confronti de Il Delta Gestioni & Servizi s.r.l. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.

Preliminarmente, va confermato in questa sede il contenuto dell'ordinanza depositata il 10.7.2022, con la quale non è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e che ha disatteso l'eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della procedura della mediazione obbligatoria o della negoziazione assistita.

Nel merito.

Il *punctum dolens* della controversia è costituito dalla scrutinio del più generale principio di necessaria corrispondenza tra l'uso dell'acqua ed il pagamento delle corrispondenti fatture idriche.

Il contratto di concessione di gestione degli immobili, intercorso fra le parti, prevedeva e pattuiva all'art. 4: *"in particolare sono a carico del concessionario tutti gli oneri delle utenze (elettricità, acqua, gas, telefono, ecc.) che dovranno essere volturate a cura e spese del medesimo con la stessa decorrenza"*; detta clausola, espressione della volontà negoziale liberamente formata, deve avere comportato, nella prospettazione della parte opposta, la disposizione del principio di necessaria corrispettività alla base dei rapporti di concessione di gestione dell'immobile in argomento.

Detto contratto, per la sua atipicità, deve necessariamente essere esaminato ai fini della meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto dai contraenti con riguardo alla sua causa concreta che definisce lo scopo pratico del negozio ovvero gli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione. Insomma, la causa concreta costituisce uno degli elementi essenziali del negozio in conformità alla quale va valutata la rispondenza alla legge dell'attività negoziale effettivamente posta in essere in riscontro, per i contratti atipici, della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., ai fini dell'efficacia della clausola. Ne deriva che l'art. 4 del suddetto contratto di concessione non può esigere la voltura dell'utenza con conseguente versamento del pagamento delle fatture idriche pretendendolo *tout court*, attesa la preesistente criticità della rete idrica con accertata perdita d'acqua. ascrivibile al fatto non evitabile dall'opponente, altrimenti tramuterebbe il contratto atipico in esame in contratto aleatorio, riversando sul concessionario ogni rischio, compreso quello legato ad eventi preesistenti e ritenuti non probabili, secondo un criterio di normalità, al momento della stipula del contratto. Per cui la Provincia

di Terni - concedente – non può esigere il pagamento delle fatture dell'acqua per un servizio non fruito dal concessionario (Il Delta gestioni & servizi s.r.l.) per fatto a quest'ultimo non imputabile.

La superiore considerazione è in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte (4222/2017), pur attinente a fattispecie non coincidente, per la quale *“In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell'addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell'interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento ricavabili dall'art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.”*

Posto che è rimasto incontestato quanto riferito dall'opponente in ordine alla mancata apertura della struttura recettizia del complesso denominato “Villalago di Piediluco” indicato nel contratto - a causa del terremoto dell'agosto 2016 nonché in seguito all'emergenza pandemica da Covid-19 - nonché alla mancata voltura dell'utenza idrica, le risultanze testimoniali sono univoche nell'indicare : 1) che nel mese di settembre 2016, veniva riscontrato un'ingente perdita d'acqua all'interno del complesso immobiliare di Villalago di Piediluco (cfr.testi Riccitelli e Androciani), 2) che, in seguito al riscontro della perdita d'acqua descritta, venivano effettuati nel complesso di Villalago di Piediluco degli scavi volti all'individuazione del guasto idrico riscontrato (cfr. testi Riccitelli, Venti e Androciani: *“confermo, gli scavi vennero effettuati a cura della Provincia”*), 3) che parte opponente si recava presso gli Uffici provinciali per consegnare, i rilievi fotografici effettuati all'Ing. Androciani e all'Arch. Venti (cfr. testi, Riccitelli e Venti: *“confermo l'accesso in ufficio dei soggetti della ditta opponente ma le fotografie furono consegnate, su mia richiesta e dopo che io ne presi visione sul cellulare, ad altro ufficio provinciale”*) e 4) che in seguito alla riparazione del primo guasto venivano riscontrate ulteriori perdite d'acqua nonché nuovi vizi delle tubature idriche (cfr. testi Riccitelli, Venti: *“ posso dire che dopo il primo guasto i miei colleghi andarono in loco e constatarono che all'interno della intercapedine posta accanto alla sala convegni, vi era una perdita d'acqua”* e Androciani: *“ confermo, anche se le perdite erano di minore entità, posso dire che l'impianto idrico complessivo del Complesso Villalago di Piediluco è talmente vasto da essere soggetto a danneggiamenti, tuttavia nel caso in esame posso dire che facemmo ulteriori lavori nel mese di giugno 2020 con nostra ditta*

fiduciaria, allacciando un nuovo contatore e da allora non sono state più riscontrate perdite d'acqua").

Ne consegue, che il mancato utilizzo della struttura recettizia unitamente alle ingenti perdite d'acqua dovute a fattori non riconducibili all'opponente per un ampio arco temporale (2016-2020) impediscono di attribuire il pagamento delle fatture idriche a Il Delta Gestioni & Servizi s.r.l. con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della Provincia di Terni.

Le spese sono compensate nella misura di 1/2, attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti - giacchè parte opponente ha avanzato eccezioni risultate infondate - mentre la restante parte è liquidata come in dispositivo (applicando il terzo scaglione del tariffario vigente).

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 869/2021;
- 2) compensa le spese di lite nella misura di ½ e liquida la restante parte in € 2.538,00, oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge, in favore dell'opponente.

Terni, 12 giugno 2024

Il GOP
dott. Roberto Pattarone

